

REPUBBLICA ITALIANA 432/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO Presidente

Antonietta BUSSI Consigliere

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Aurelio LAINO Consigliere

Pierpaolo GRASSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti ai nn. ... del ruolo generale, rispettivamente proposti da:

- ...

- ...

contro

- Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo;

- Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza n. 13/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, pubblicata il 4 febbraio 2021 e notificata l'11 febbraio 2021.

Visti gli appelli, gli atti e i documenti di causa;

uditi, all'udienza del 15 luglio 2022, il relatore Cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Luigi Ferretti per ... Massimo, l'avv. Francesco Vecchioni per ... Davide e il V.P.G. Marco Smirollo.
FATTO

... Massimo, con atto di appello dell'8 aprile 2021, ha impugnato la sentenza n. 13/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, che lo ha condannato al pagamento di euro 59.459,55 già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi, per danno conseguente alla fruizione di congedi straordinari ai sensi dell'art. 42, comma 5, della l. n. 151/2001 al di fuori delle condizioni previste dalla legge.

Con separato atto dell'8 aprile 2021, ... Davide ha impugnato la medesima sentenza n. 13/2021 della Sezione territoriale, che lo ha condannato al pagamento di euro 46.192,99 già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi, per danno conseguente alla stessa fattispecie di danno.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione dell'11 settembre 2018, la Procura regionale Abruzzo ha contestato una ipotesi di danno erariale, conseguente all'indebita fruizione di congedi straordinari dal lavoro, nei confronti di:

- ... Massimo, tecnico radiologo presso l'Unità Operativa Complessa di Radiologia dell'Ospedale di ... e dipendente della ASL di ..., per un totale di 729 giorni di congedo straordinario: dall'1/10/2013 al 17/10/2013; dal 20/1/2014 al 6/2/2014; dal 22/3/2014 al 31/3/2014; dal 15/1/2015 al 30/4/2015; dall'1/5/2015 al 31/10/2016; dall'1/11/2016 al 28/11/2016;

- ... Davide, infermiere professionale dipendente della ASL di ... e impiegato presso il Reparto "post-acuti" del medesimo Presidio Ospedaliero e poi dal 16/1/2016 dipendente della ASL di ... presso il Reparto di Pedi...a dell'Ospedale ..., per un totale complessivo di 608 giorni di congedo straordinario: - presso la ASL di ... (524 giorni): dal 4/7/2014 al 3/11/2014; dal 4/11/2014 al 14/1/2015; dal 15/1/2015 al 15/2/2015; dal 16/2/2015 al 30/9/2015;

dall'1/10/2015 al 9/12/2015; - presso la ASL di ... (84 giorni): dal 23/7/2016 al 20/9/2016; dal 28/8/2017 al 20/9/2017.

Per entrambi i convenuti la contestazione formulata dal Requirente ha riguardato il mancato rispetto delle condizioni per fruire dei congedi, in relazione alla ritenuta mancata convivenza con i soggetti (il padre ... Nicola per ... Massimo e la nonna paterna ... Antonietta per ... Davide), in favore dei quali erano stati chiesti i congedi straordinari negli anzidetti periodi, ed in relazione alla mancata erogazione delle prestazioni di assistenza in favore dei soggetti che ne apparivano beneficiari.

La sentenza impugnata ha stabilito che gli accertamenti istruttori versati in atti dimostravano l'insussistenza dei requisiti per fruire dei congedi, con piena integrazione dell'ipotesi di responsabilità fatta valere dal Requirente e conseguente accoglimento integrale della domanda giudiziale formulata a carico dei convenuti stessi.

... Massimo ha svolto i seguenti motivi di impugnazione: - violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del protocollo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; mancata sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale; - violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, in relazione all'art. 9, comma 1, c.g.c.; - violazione dell'art. 95, comma 3, c.g.c.; erronea valutazione delle prove; e ha così concluso: - sospendere il giudizio; - ammettere le prove articolate dal convenuto-appellante nella propria comparsa di costituzione e risposta, con i testi indicati; - in riforma della sentenza gravata, rigettare la domanda della Procura, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

... Davide ha svolto i seguenti motivi di impugnazione: - violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del protocollo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; mancata sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale; - violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, in relazione all'art. 9, comma 1, c.g.c.; e ha concluso: - sospendere il giudizio; - in riforma della sentenza gravata, rigettare la domanda della Procura, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Con successiva memoria del 22 giugno 2022, ... Massimo ha nominato l'avv. Luigi Ferretti in sostituzione dell'avv. Francesco Vecchioni; il difensore subentrante ha fatto proprie le produzioni, deduzioni, domande ed eccezioni già svolte, ha depositato copia di verbale di interrogatorio reso in sede penale e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal difensore sostituito.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con atto depositato il 23 giugno 2022, contrastando le pretese avversarie e chiedendo, previa riunione degli appelli, di respingerli in quanto infondati, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.

All'odierna udienza del 15 luglio 2022, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sugli appelli formulati da ... Massimo e da ... Davide, avverso la sentenza in epigrafe, che li ha rispettivamente condannati al risarcimento del danno per l'indebita percezione della retribuzione in costanza della fruizione di congedi straordinari, ottenuti ai sensi dell'art. 42, comma 5, della l. n. 151/2001 dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, nelle dispiagate qualifiche. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione dei due appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza n. 13/2021 della Sezione Giurisdizionale regionale per l'Abruzzo.

Con il primo motivo di impugnazione, entrambi gli appellanti hanno lamentato la violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del protocollo 7 della Convenzione EDU e la mancata sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale.

Al riguardo la Sezione osserva che l'argomentazione svolta dagli appellanti è basata sull'errato presupposto della sussunzione del giudizio per responsabilità erariale all'interno della categoria del processo penale (*ex plurimis*, App. Sez. I nn. 80/2015 e 333/2018; Sez. II n. 670/2018; Sez. III n. 547/2017).

I criteri, da cui ha preso avvio la giurisprudenza per circoscrivere e definire il *bis in idem*, sono stati inizialmente elaborati dalla Corte EDU nella sentenza 8 giugno 1976 (Engel ed altri c. Paesi Bassi), al fine di individuare la natura delle sanzioni applicate nello Stato partecipante, che sono: a) la natura dell'infrazione, secondo il diritto interno; b) la natura della sanzione, desunta dallo "scopo" della previsione normativa; c) la gravità della sanzione.

La più recente evoluzione della giurisprudenza, dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 marzo 2014 (Grande Stevens e altri c. Italia), richiamata dagli appellanti, mostra che la ricostruzione offerta dagli appellanti stessi è priva di pregio, come ampiamente argomentato nella successiva sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016 (A e B c. Norvegia), secondo cui non vi è alcuna violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione, nel caso in cui, come nella specie, la parte sia soggetta all'irrogazione di sanzioni penali e di altre misure di tipo riparatorio, in quanto il divieto del *ne bis in idem* non è applicabile quando l'ordinamento pone in essere una reazione coordinata dinanzi allo stesso fatto illecito.

Sulla stessa linea interpretativa si è posta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con tre pronunce della Grande Sezione del 20 marzo 2018 (C-524/15; C-537/16; C-596/16 e C-597/16), rese in sede di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione - alla luce dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU - dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), c.d. "Carta di Nizza", ove è stabilito che «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge», nonché la Corte costituzionale con sentenza n. 43/2018.

In materia va richiamato anche il principio enunciato dalla Corte EDU nella decisione del 13 maggio 2014 (Rigolio c. Italia) che esclude l'applicabilità del divieto del *ne bis in idem* in relazione al giudizio penale e al giudizio di responsabilità contabile, che ha natura essenzialmente risarcitoria, circoscrivendo l'eventualità di una violazione di tale principio al solo caso di attivazione di una pluralità di giudizi a carattere sanzionatorio. Ne deriva la correttezza della statuizione del Giudice di primo grado in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale. Il mancato accoglimento da parte della Sezione territoriale non integra alcuna violazione del principio del c.d. "giusto processo" di cui alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e sul punto la decisione si mostra rispettosa della disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 106, comma 1, c.g.c.; il processo contabile e quello penale si collocano, infatti, in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, essendo il primo rivolto ad accertare l'esistenza di un danno erariale e la sua imputabilità ai convenuti appellanti e il secondo, invece, la responsabilità eventualmente ricadente sugli stessi soggetti per la commissione di un reato, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione del giudizio in corso (*ex multis*, App. Sez. I. n. 513/2021; Sez. II nn. 361/2022 e 95/2021; Sez. III n. 110/2019). L'indipendenza tra giudizio contabile e giudizio penale non esclude, infine, che la Corte dei conti possa utilizzare, ai fini della decisione e previo vaglio critico delle stesse, le risultanze di verifiche e accertamenti eseguiti al di fuori del processo contabile. Infatti, secondo la

consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il P.M. contabile e il Collegio giudicante possono trarre dagli elementi acquisiti in sede penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di obblighi di servizio (SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS e App. Sez. III n. 427/2021).

Il primo motivo di appello è quindi infondato e va respinto, così come va respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, formulata in grado di appello.

Gli altri motivi di impugnazione, in ordine all'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, in relazione all'art. 9, comma 1, c.g.c. e in ordine all'asserita violazione dell'art. 95, comma 3, c.g.c. per erronea valutazione delle prove, attengono al merito della vicenda in contestazione, con particolare riguardo ai profili probatori della contestazione stessa, e possono quindi essere trattati congiuntamente stante la connessione tra loro.

Ciò posto, occorre delineare il meccanismo attraverso il quale ... Massimo e ... Davide hanno rispettivamente realizzato la condotta oggetto della presente controversia.

I beneficiari delle prestazioni di assistenza che figuravano in atti sono stati i due anziani coniugi ... Nicola e ... Antonietta; i periodi di congedo straordinario sono stati concessi dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza a ... Massimo per assistere il padre ... Nicola e a ... Davide per assistere la nonna ... Antonietta.

La fruizione di congedi straordinari retribuiti fino ad un massimo complessivo di due anni è prevista dall'art. 42, comma 5, della l. n. 151/2001, nel testo vigente all'epoca dei fatti, così come derivante dalle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d. lgs. 119/2011: «Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.»

Tale norma è diretta a favore del coniuge, ma, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, può subentrare al suo posto il padre e la madre; in ulteriore mancanza uno dei figli conviventi; in ulteriore mancanza uno dei fratelli o sorelle conviventi. La Corte costituzionale ha poi stabilito l'illegittimità della medesima norma nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario, aprendo così la possibilità di fruire del congedo anche al nipote *ex filio* (Corte cost., sentenza 18 luglio 2013, n. 203).

Nel caso di specie, ... Nino, padre di ... Davide, risultava a sua volta invalido e quindi la concessione del congedo poteva essere trasferita al figlio Davide, in funzione delle prestazioni assistenziali da erogare alla nonna ... Antonietta, mentre ... Massimo era destinatario della concessione del congedo in favore del padre ... Nicola, essendo invalida ... Antonietta, coniuge di ... Nicola.

Dalla documentazione versata in atti da parte dell'Organo Requirente, emerge che i coniugi beneficiari di assistenza nel 2013 avevano la residenza ad ... (prov. di ...), Portico di San Nicola 3.

Nel 2013, la residenza di ... Massimo era a ... (prov. di ...), viale delle Fresie 9, e la residenza di ... Davide era anch'essa a ..., via delle ... 1.

Per ottenere la concessione del congedo, di durata massima biennale, gli attuali appellanti erano evidentemente consapevoli della necessità di raccordare le rispettive residenze per farle coincidere con il congiunto da assistere, in modo tale da far apparire una situazione che, ad un esame esterno e superficiale, potesse giustificare la fruizione del congedo straordinario, il quale – esonerando totalmente dallo svolgimento dell'attività lavorativa - presuppone necessariamente una prestazione continuativa di attività di assistenza in favore del familiare beneficiario.

Lo stesso art. 42, sopra richiamato, richiama la necessità di uno stato di convivenza, ed anche la Corte costituzionale, nel pronunciarsi al riguardo (sentenza n. 203/2013 citata), ha stabilito che il congedo possa essere concesso al figlio che non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, dando per assodato che comunque uno stato di convivenza debba essere sussistente.

In questo quadro, ... Nicola ha spostato la residenza a ..., viale delle Fresie 9, presso il luogo di residenza del figlio Massimo. Di fatto, ... Nicola non ha mai lasciato – eccetto un breve periodo iniziale di pochi giorni – il proprio domicilio di

D'altro canto, dagli accertamenti eseguiti e dalle proprie ammissioni rese nell'interrogatorio del 24 maggio 2021 (allegato a memoria di parte del 22 giugno 2022), il domicilio di ...

Massimo era in altra abitazione a ... (prov. di ...).

... Davide ha spostato la propria residenza da ... ad ..., nell'abitazione della nonna ...

Antonietta.

In questo modo, ... Nicola figurava assistito a ... dal figlio ... Massimo, e ... Antonietta figurava assistita ad ... dal nipote ... Davide.

Dagli ampi e circostanziati elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza, Tenenza di ..., di cui all'annotazione di P.G. del 20 agosto 2016, versati in atti, si ricava in modo inequivocabile (da pag. 608 a pag. 645) che i due anziani coniugi vivevano insieme ad ..., nella loro abitazione, ricevendo solo saltuariamente le visite del figlio o del nipote. Il figlio ... Massimo sarebbe dovuto stare a ... con il padre ... Nicola. Il nipote ... Davide sarebbe dovuto stare ad ... con la nonna ... Antonietta. Di fatto ... Nicola, nato nel 1933, all'epoca ottantenne, era solito fare piccoli commissioni in paese, mentre ... Antonietta è stata avvistata dai militari di fronte alla propria abitazione senza essere assistita da altre persone. Le dichiarazioni acquisite da persone di ... sono quanto mai esplicite: - per quanto riguarda ... Massimo: "qualche volta ho visto un uomo di circa 50 anni (presumo il figlio), venirli a trovare" (p. 617); "ho visto solamente, qualche volta, il figlio di ... Nicola, Massimo" (p. 621); "raramente vedo il figlio Massimo" (p. 623); "alle volte vedo che i figli li vengono a trovare" (p. 625); "qualche volta ricevono la visita dei figli" (p. 633); - per quanto riguarda ... Davide: "qualche volta, ma raramente, ho visto presso l'abitazione dei coniugi ... dei giovani che presuppongo possano essere dei nipoti, ma non conosco i loro nomi" (p. 617); "alle volte ho visto i nipoti ma sconosco i loro nomi. Vengono per delle brevi visite" (p. 619); "i nipoti li vedo raramente anche se non conosco i loro nomi. Posso dire con certezza che nessuno dei nipoti ha abitato, anche per brevi periodi, presso i nonni" (p. 623); "penso di averlo visto qualche volta. Nel corso dell'ultimo anno l'ho visto solo un paio di volte, se non ricordo male" (p. 625); "conosco i nipoti solo di vista ma non ne conosco i nomi" (p. 627); "so che ha dei nipoti di cui almeno uno di nome Davide. Fa l'infermiere, ma non li vedo da molti anni e che io sappia non hanno mai vissuto ad ... dai nonni" (p. 631); "non vedo i nipoti da circa tre o quattro anni. Conosco ... Davide ma non lo vedo da almeno tre anni" (p. 633).

Dalle dichiarazioni acquisite dai militari verbalizzanti, emerge che ... Massimo frequentava saltuariamente l'abitazione di ..., nella quale beninteso il padre ... Nicola non aveva la residenza, essendo residente a ..., ed emerge che ... Davide, più giovane dello zio Massimo, non era nemmeno individuabile da parte dei concittadini del piccolo centro di ..., alcuni dei

quali non ne conoscevano il nome, sebbene, almeno sulla carta, egli avesse spostato la residenza ad ... presso la nonna ... Antonietta.

Dall'interrogatorio di ... Massimo del 24 maggio 2021, si ricava che lo stesso era pienamente consapevole che, al fine di ottenere il congedo, il padre ... Nicola era tenuto ad avere la stessa residenza del richiedente, tanto che in data anteriore al 6 settembre 2013 ... Nicola chiedeva il trasferimento di residenza da ... a ..., presso il figlio (pag. 5, in fine); subito dopo, lo stesso ammette di essersi recato ad ... per assistere il padre, contraddicendo apertamente lo stato di residenza a ...; nello stesso interrogatorio, emerge inoltre che nell'abitazione di ... ci sarebbero stati ... Massimo per assistere il padre ... Nicola e contemporaneamente ... Davide per assistere la nonna ... Antonietta; ... Massimo ha dichiarato che il nipote portava talvolta la nonna nella propria casa di ... (pag. 11, in fine) e di aver trascorso alcuni giorni (almeno dieci) con il padre ... Nicola ad ... per perfezionare il cambio di residenza (pag. 25-26), dove peraltro non abitava avendo altro alloggio a ... (pag. 26). Da queste affermazioni si ricava il complessivo carattere fittizio e artificioso delle operazioni poste in essere, strettamente finalizzate a far apparire i congedi rispettosi della normativa.

... Massimo ha confermato che i suoi genitori hanno vissuto sempre insieme ad ..., anche nel periodo in contestazione (pag. 12 e pag. 24-25) e che lui si fermava qualche volta durante la settimana, due o tre o anche quattro volte (pag. 13), muovendosi da una terza abitazione di ... in cui viveva.

I due anziani coniugi ... Nicola e ... Antonietta sono quindi sempre rimasti nell'abitazione di ... (...3) e gli stessi avrebbero dovuto ricevere l'assistenza, connessa ai congedi, nel modo che segue: - ... Nicola a ... (viale delle Fresie 9) presso la residenza del figlio ... Massimo; - ... Antonietta ad ... (...3) dove aveva spostato la residenza il nipote ... Davide.

Dal compendio documentale istruttorio, si evince in modo inequivocabile che ... Davide e ... Massimo non vivevano - peraltro in contrasto con quanto risultava ufficialmente riguardo alla residenza di ... Nicola - con i propri congiunti in modo stabile e continuo, limitandosi solo per ... Massimo a presenze sporadiche, compatibili con il rapporto filiale, ma non idonee a giustificare la fruizione di un congedo a tempo pieno di durata quasi biennale.

Si ricava quindi, da plurime e concordi informazioni acquisite dai militari verbalizzanti, ritenute da questa Sezione pienamente convincenti oltre che coerenti con le complessive risultanze processuali, che nessuno si occupava dell'assistenza degli anziani ... Nicola e ... Antonietta (pag. 609-610 annotazione P.G. citata) e che ... Davide non ha mai vissuto ad ... con la nonna (pag. 611 ivi).

Ritiene infine il Collegio che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, la circostanza che gli elementi a carico degli appellanti siano derivanti da accertamenti eseguiti a campione non fa venir meno l'addebito a loro contestato, in quanto dagli elementi raccolti, comprendenti anche l'acquisizione di informazioni sul comportamento dei prevenuti, risulta palesemente che l'attività di assistenza in favore dei congiunti non è stata prestata in modo stabile e continuativo, così come richiedeva la concessione del congedo straordinario per un così elevato numero di giorni (729 giorni per ... Massimo e 608 giorni per ... Davide).

Sul valore probatorio degli elementi acquisiti agli atti del giudizio si è già diffusamente detto in precedenza. È appena il caso di aggiungere che la mancata contestazione da parte del Requirente della fruizione di permessi giornalieri ai sensi della l. n. 104/1992 è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, trattandosi di tipologie di permessi di breve durata del tutto estranei a quelli di durata biennale oggetto della presente controversia, con necessità di diversi supporti probatori che evidentemente non sono stati acquisiti. Parimenti sono del tutto ininfluenti ai fini del giudizio le allegazioni in ordine al possesso di altre schede di telefonia mobile, diverse da quelle fatte oggetto di accertamento, in quanto parte appellante ha fornito

al riguardo mere enunciazioni senza alcuna prova contraria da cui poter trarre una diversa rappresentazione dei fatti in contestazione.

Per tutti i motivi in precedenza esposti, viene quindi pienamente confermata la contestazione svolta dal Requirente a carico degli attuali appellanti, in una con le corrispondenti e condivise statuizioni del Giudice territoriale, anche sotto il profilo strettamente probatorio, sull'insussistenza delle condizioni per poter fruire dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, della l. n. 151/2001, per mancata erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa in favore dei soggetti che ne apparivano soltanto formalmente destinatari.

I predetti motivi di impugnazione sono quindi infondati.

Stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione, va respinta la richiesta di acquisizione di ulteriori mezzi di prova formulata da parte appellante.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, in definitiva gli appelli, come sopra riuniti, vanno respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e restano a carico degli appellanti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli proposti da ... Massimo e da ... Davide, li respinge. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 112,00 (Centododici/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Agostino Chiappiniello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 settembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi